

# Le notificazioni telematiche

*Piano di offerta formativa 2018 della  
Commissione informatica  
Incontro del 18 aprile 2018  
Relatore avv. Andrea Ricuperati*



# Le tre modalità di notifica secondo la “nuova” L. n. 53/1994

- a mani
- tramite il servizio postale
- **mediante posta elettronica certificata**



# La verifica preliminare soggettiva attiva

## L'avvocato può notificare via PEC se ...

- 1) possiede un **indirizzo PEC** risultante da pubblici elenchi
- 2) ha un **dispositivo di firma digitale** operante sulla base di certificato valido e non scaduto
- 3) è munito di **procura ad litem** rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (su documento informatico o copia per immagine di documento analogico)

## L'esenzione dagli obblighi relativi al registro cronologico

○ Per procedere alle notifiche via PEC l'avvocato non deve munirsi del **registro cronologico** previsto dall'art. 8 L. n. 53/1994, né è soggetto alle conseguenti annotazioni su di esso

○ La deroga è sancita dal comma 4-*bis* del  
4 citato articolo 8

# La verifica preliminare soggettiva passiva

**Può essere validamente destinatario  
della notifica via PEC ...**

... chi possiede un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da **pubblici elenchi**

La nozione di “pubblici elenchi” ex art. 16-ter  
D.L. n. 179/2012

Tali sono, a decorrere dal 15 dicembre 2013

...



... quello dei **domicilii digitali dei cittadini**, comunicati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente

○ Art. 4 D.L. n. 179/2012



... quello degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, formato dal Ministero della giustizia e consultabile unicamente da uffici giudiziari, UNEP e avvocati

○ Art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012



... quello del **Registro Imprese**

○ Art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008



... l'**INI-PEC** (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti), accessibile a chiunque senza necessità di autenticazione

○ Art. 6-*bis* D.Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale)



... il **ReGIndE** (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), gestito dal Ministero della giustizia

- Art. 7 D.M. n. 44/2011 (Regolamento in materia di processo civile telematico e processo penale telematico)

# Il problema degli indirizzi PEC “multiutenti”



***Quid iuris* se un atto processuale viene notificato telematicamente ad un indirizzo PEC condiviso dal destinatario con altro soggetto ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI - 1,  
ord., 12.1.2018, n. 710*

***A fronte dell'attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti e della notificazione a mezzo PEC a quell'indirizzo, non è in alcun modo dato sapere con certezza chi abbia ricevuto l'atto: donde la nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla persona del destinatario (art. 160 c.p.c.).***



# Il dilemma connesso agli indirizzi PEC professionali/aziendali delle persone fisiche

- Si può validamente notificare all'indirizzo PEC del professionista/imprenditore individuale un atto (o provvedimento) riferito ad un contenzioso estraneo all'attività professionale/imprenditoriale del destinatario della notifica ?

Il problema della notifica  
telematica all'avvocato mero  
domiciliatario

***Quid iuris* se un atto (o provvedimento) processuale viene notificato via PEC all'avvocato mero domiciliatario della parte ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI – 2,  
ord., 11.5.2017, n. 11759*

***È validamente notificata, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione, la sentenza d'appello che sia stata trasmessa con modalità telematica (nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla l. 21.1.1994, n. 53) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato mero domiciliatario nel giudizio di II grado, ove non risulti in modo chiaro ed univoco dagli atti di causa la volontà di individuare il difensore (non domiciliatario) quale unico ed esclusivo destinatario delle notifiche di atti e provvedimenti processuali.***



# La verifica preliminare oggettiva

○ Quali **atti** (giudiziari – civili od amministrativi – o stragiudiziali) sono notificabili a mezzo PEC ?

# **Non**

- gli atti per i quali il **giudice prescrive** la notifica tramite **ufficiale giudiziario**
- quelli rientranti nella **competenza esclusiva dell'u.g.** medesimo
- gli atti in materia **penale**



# ***Certamente***

- il documento informatico “nativo” (= atto elaborato dall’avvocato sul suo *personal computer* e commutato direttamente in uno dei formati consentiti dalle specifiche tecniche)

Il problema della notifica dell'atto  
“nativo digitale” nel processo  
necessariamente cartaceo



## ***Dal 25 giugno 2014***

- la copia informatica di un documento informatico
- il duplicato di un documento informatico



# *Sicuramente anche*

○ La copia informatica di documento analogico



La questione della firma digitale delle copie  
per immagine di documenti analogici e delle  
copie informatiche di documenti informatici  
da notificarsi via PEC

***Quid iuris* se viene notificata telematicamente la copia informatica per immagine – non munita di firma digitale - di un documento il cui originale sia analogico ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI - 3,  
ord., 8.6.2017, n. 14338*

***L'assenza della firma digitale sulla  
copia informatica dell'atto processuale  
di parte notificato via PEC non  
determina la nullità della notificazione,  
quando l'originale analogico dell'atto  
risulti sottoscritto dall'avvocato e  
quest'ultimo abbia attestato la  
conformità ad esso della copia  
notificata.***



Il requisito dell'attestazione di conformità ex art. 16-undecies D.L. n. 179/2012 della copia per immagine di documento analogico e della copia informatica di documento informatico

- Una necessaria premessa: l'avvocato, che notifica un atto/provvedimento a mezzo PEC e/o che ne certifica la conformità, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto

Dell'atto (o provvedimento)  
costituente **duplicato**  
informatico  
**NON**  
si attesta la conformità  
all'originale



Per la valida notifica a mezzo PEC di un atto originariamente analogico

**NON**

è sufficiente l'attestazione di conformità **incorporata** nel documento informatico recante la copia per immagine



# Come avviene in concreto la notificazione

- Con la trasmissione di un messaggio PEC recante nell'oggetto la dicitura: “*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*” ed in allegato (i) **l'atto** da notificarsi, (ii) la **relazione di notifica** in originale informatico firmato digitalmente e (iii) la **procura** (se l'atto notificando rientra nella categoria di quelli introduttivi del processo o stragiudiziali)

***Quid iuris* se la relazione di notifica telematica di un atto (o provvedimento) non è stata firmata digitalmente ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI - 1,  
ord., 14.3.2017, n. 6518*

***L'assenza della firma digitale sulla relazione di notifica dell'atto processuale di parte notificato con modalità telematica non rende l'atto giuridicamente inesistente, giacché l'appartenenza dell'indirizzo PEC all'avvocato menzionato in relata e munito di procura è idonea a ricondurre con certezza a quest'ultimo la paternità della notifica.***



# Quando può avvenire la notifica ?

- Tra le **ore 7 e le 21** di ogni giorno  
(se eseguita dopo le 21, si ha per  
perfezionata alle 7 del giorno  
successivo)

***Quid iuris* se la ricevuta di  
accettazione del messaggio di  
notificazione telematica viene  
generata dopo le ore 21 dell'ultimo  
giorno di scadenza di un termine  
perentorio ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord.  
22.12.2017, n. 30766*

***Il principio della scissione tra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario non opera per le notificazioni eseguite con modalità telematica, quando l'inizio dell'attività notificatoria da parte del notificante si collochi al di fuori dell'orario previsto dall'articolo 147 del codice di procedura civile.***



# **Un *facsimile* di relazione di notifica telematica dell'avvocato**

## Relazione di notificazione con modalità telematica ex art. 3-bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto avv. [nome, cognome e codice fiscale], iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di [sede dell'Ordine di appartenenza], nella mia qualità di difensore-procuratore di [dati identificativi – codice fiscale incluso - della parte assistita dall'avvocato notificante] per procura speciale ad litem [data della procura] rilasciata su supporto [informatico o cartaceo] nelle forme degli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 18, comma 5, D.M. n. 44/2011 ["e qui allegata", se trattasi di atto introduttivo],

### **notifico con modalità telematica**

*l'allegato atto* [sintetica descrizione dell'atto, con contestuale indicazione - se la notifica avviene in pendenza di procedimento - dell'ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo], *costituente* [«documento informatico originale», ovvero «duplicato informatico, avente il seguente nome di file: \_\_\_\_\_pdf» o ancora «copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, avente il seguente nome di file: \_\_\_\_\_pdf, della quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 16-undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994, nonché 16-undecies, comma 3-bis, D.L. n. 179/2012», oppure ancora «copia informatica di documento informatico, avente il seguente nome di file: \_\_\_\_\_pdf, della quale qui attesto la conformità al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico del procedimento, in base al combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 9-bis (secondo periodo) e 16-undecies, terzo comma, del D.L. 18.10.2012, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le previsioni degli artt. 6, primo comma, L. n. 53/1994 e 16-undecies, comma 3-bis, D.L. n. 179/2012»]

**a**

[nome + cognome o denominazione/ragione sociale del destinatario, con eventuale codice fiscale del medesimo], *trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata* [indirizzo PEC del destinatario] *estratto dal* [estremi identificativi del pubblico elenco da cui l'indirizzo PEC è stato ricavato].

avv. [nome e cognome]

(relazione firmata digitalmente)

## Il duplice perfezionamento della notifica telematica

- Per il **notificante**: nel momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata da parte del gestore del servizio
- Per il **destinatario**: nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC [o, più raramente, RdAC]) del messaggio PEC nella casella di destinazione



## Gli aspetti fiscali (art. 10 L. n. 53/1994)

- Il previgente (sino al 24 giugno 2014) assoggettamento ad imposta di bollo:
  - €2,60 per le notifiche sino a 2 destinatari
  - €7,70 per le notifiche da 3 a 6 destinatari
  - €12,40 per le notifiche da 7 destinatari
- L'attuale esenzione da oneri tributari



# Le incombenze post-notifica (a fini probatori), qualora non sia immediatamente possibile il deposito telematico dell'atto notificato

- 1) Estrazione di **copia** su supporto analogico di (i) messaggio PEC (ii) allegati e (iii) ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
- 2) **Attestazione** di conformità di tali copie analogiche ai documenti informatici da cui esse sono state tratte
- 3) (Prudenzialmente) stampa della verifica di validità del certificato di firma digitale di relata di notifica e atti acclusi
- 4) (Prudenzialmente) stampa o salvataggio della pagina – aggiornata alla data della notifica – del pubblico elenco recante l'indirizzo PEC del destinatario



Il problema del deposito della copia  
notificata via PEC della sentenza  
impugnata nell'ambito del giudizio di  
cassazione

***Quid iuris* del modo di attestare la conformità della copia del provvedimento impugnato, notificata via PEC dalla controparte ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord.,  
22.12.2017, n. 30765*

***Il comma 1-ter dell'art. 9 l. 21.1.1994, n. 53, abilita (anche) l'avvocato destinatario della notifica all'assolvimento della formalità ai sensi del precedente comma 1-bis della stessa norma, ossia mediante stampa del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati, nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del predetto messaggio, ed attestazione della conformità del tutto agli esemplari informatici con apposizione della firma autografa, secondo l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.***

***Quid iuris* se nel giudizio di cassazione non viene tempestivamente depositata la copia autentica – completa di relazione di notifica – del provvedimento impugnato (che sia stato notificato via PEC ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione)?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord.,  
22.12.2017, n. 30765*

***È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguito nel termine di 20 giorni dalla notifica il deposito di copia analogica semplice – perché non attestata conforme all'originale informatico – del messaggio di posta elettronica certificata (con gli annessi allegati) relativo alla notifica telematica della sentenza impugnata.***

# La patologia delle notifiche telematiche (art. 11 L. n. 53/1994)

- Nullità per:
  - inosservanza dei requisiti soggettivi di legge
  - inosservanza dei requisiti oggettivi di legge
  - incertezza sul destinatario
  - incertezza sulla data della notificazione

④7 Rilevabilità d'ufficio del vizio

Un po' di casistica  
giurisprudenziale recente

***Quid iuris* se la parte, che ha ricevuto via PEC la notifica invalida di un atto (o provvedimento) del processo, si costituisce in giudizio ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. III, ord.,  
31.1.2018, n. 2331*

***La costituzione in causa del destinatario  
di una notifica nulla (purché non  
giuridicamente inesistente) sana con  
effetto retroattivo i vizi di detta  
notificazione.***

***Quid iuris* se l'atto processuale di parte notificato via PEC è privo di firma digitale ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI - 3,  
ord., 8.6.2017, n. 14338*

***L'atto processuale di parte privo  
sull'originale della firma digitale del  
difensore è nullo e detta nullità non può  
essere sanata dalla trasmissione  
dell'atto dalla casella PEC del  
difensore.***

***Quid iuris* se nel giudizio di legittimità la notifica telematica viene eseguita ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal difensore destinatario nel relativo atto processuale introduttivo ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord.,  
23.3.2017, n. 7443*

***Poiché il luogo della notificazione in materia civile non rientra fra gli elementi costitutivi essenziali del relativo procedimento, i vizi di individuazione di detto luogo – ivi compresa la trasmissione dell’atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dalla controparte per le comunicazioni e notifiche nel giudizio di legittimità – sono fonte di mera nullità, come tale sanabile con efficacia retroattiva.***

***Quid iuris* se nella relazione di notifica telematica di un atto (o provvedimento) si omette di indicare il nome del *file* costituente la copia informatica notificata ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. II, ord.,  
19.1.2018, n. 1351*

***L'adempimento imposto dall'art. 19-ter  
del provvedimento DGSIA 16.4.2014  
incide unicamente sulla regolarità  
formale dell'atto, e, in assenza di  
specifica previsione di legge, non  
determina nullità della notificazione.***

***Quid iuris* se un atto (o provvedimento) di un giudizio diverso da quello di cassazione viene notificato in cancelleria al difensore che non abbia eletto domicilio “fisico” nel circondario dell’autorità giurisdizionale adita ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI – 3,  
ord., 14.12.2017, n. 30139*

***Nei procedimenti civili diversi da quello di cassazione, quando il difensore abbia omesso di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende il giudizio, la notificazione di atti e provvedimenti ad istanza di parte può essere eseguita in cancelleria solo se quella al domicilio digitale risultante da INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese) e/o ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia) non sia effettuabile per causa imputabile al destinatario.***

***Quid iuris* se nel giudizio di legittimità l'atto processuale notificato via PEC è firmato solo digitalmente ?**



*La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord.,  
23.3.2017, n. 7443*

***Nel giudizio di cassazione il ricorso e l'eventuale controricorso (con o senza ricorso incidentale) debbono – sotto pena, in difetto, di inammissibilità - essere muniti di sottoscrizione autografa e non digitale.***



*La diversa risposta di Cass. civ., Sez. V, ord., 16.2.2018, n. 3805*

***Nel giudizio di cassazione gli atti di parte possono essere firmati digitalmente, purché ne sia depositata una copia analogica attestata dal difensore conforme all'originale informatico.***

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

([www.creativecommons.org](http://www.creativecommons.org))

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

